



SCHEMA DI CONVENZIONE

tra

la Direzione generale per il coordinamento delle politiche di coesione del Ministero della Giustizia, in qualità di Organismo Intermedio del PON Inclusione (di seguito anche O.I.) (C.F. 97591110586) rappresentata dal dott. Francesco Cottone, Direttore Generale della suddetta Direzione, domiciliata presso il Ministero della Giustizia – Via Crescenzo, 17/C - 00193 - Roma

e

il Dipartimento della Presidenza e Rapporti con l'Europa della Regione Abruzzo (C.F. 80003170661) rappresentato dalla dott.ssa Emanuela Grimaldi, con sede legale in L'Aquila, via Leonardo da Vinci, n. 6, individuato quale “Beneficiario” per la realizzazione del Progetto “*Modello sperimentale di intervento per il lavoro e l’inclusione attiva delle persone in esecuzione penale - Regione Abruzzo*” CUP C53H19000460007 finanziato nell’ambito del Programma Operativo Nazionale (PON) “Inclusione” Fondo Sociale Europeo (FSE) 2014-2020, CCI n. 2014IT05SFOP001;

di seguito congiuntamente definite le “Parti”

VISTI

- il Regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 recante disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca, e che abroga il regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio;

- il Regolamento (UE) n. 1304/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 relativo al Fondo sociale europeo e che abroga il Regolamento (CE) n. 1081/2006 del Consiglio;
- il Regolamento delegato (UE) n. 480/2014 della Commissione del 3 marzo 2014 che integra il Regolamento (UE) n. 1303/2013;
- l'Accordo di Partenariato Italia 2014-2020 adottato con decisione di esecuzione della Commissione Europea C(2014) 8021 del 29 ottobre 2014, modificata con decisione C(2018) 598 dell'8 febbraio 2018, che individua, nel quadro della strategia d'impiego dei fondi strutturali europei per il periodo 2014-2020, il PON "Inclusione" tra i Programmi Operativi finanziati dal FSE;
- il D.P.R. 5 febbraio 2018 n. 22 recante i criteri sull'ammissibilità delle spese per i Programmi cofinanziati dai Fondi Strutturali di Investimento Europei (SIE) per il periodo di programmazione 2014 – 2020;
- la Circolare n. 2 del 2/02/2009 del Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali relativa a "Tipologia dei soggetti promotori, ammissibilità delle spese e massimali di costo per le attività rendicontate a costi reali cofinanziate dal Fondo Sociale Europeo 2007-2013 nell'ambito dei Programmi Operativi Nazionali (P.O.N)";
- il PON "Inclusione" 2014-2020 - CCI n. 2014IT05SFOP001, adottato dalla Commissione Europea il 17 dicembre 2014 con Decisione C(2014)10130 del 17 dicembre 2014 e modificato con Decisione C(2018)8586 del 6 dicembre 2018, la cui Autorità di Gestione è individuata nella Divisione III – Direzione Generale per la lotta alla povertà e per la programmazione sociale del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali;
- il documento "Metodologia e criteri di selezione delle operazioni" del PON Inclusione, approvato nel corso della riunione del Comitato di Sorveglianza del 28 maggio 2015;
- la Convenzione del 13 giugno 2018 sottoscritta tra l'Autorità di Gestione del PON Inclusione e la Direzione Generale per il coordinamento delle politiche di coesione del Ministero della Giustizia, approvata dal Ministero del Lavoro con decreto direttoriale n. 300 del 15 giugno 2018, con la quale detta Direzione Generale del Ministero della Giustizia è stata designata ai sensi dell'art.123, comma 6 del Regolamento UE 1303/2013 Organismo Intermedio del Programma per la gestione dell'Asse 3 "*Sistemi e modelli d'intervento sociale*", Obiettivo specifico 9.2 "*Incremento dell'occupabilità e della partecipazione al mercato del lavoro attraverso percorsi integrati e multidimensionali di inclusione attiva delle persone maggiormente vulnerabili*", Azione 9.2.2 "*Interventi di presa in carico multi professionale finalizzati all'inclusione lavorativa di persone maggiormente vulnerabili e a rischio di discriminazione e in generale alle persone che per diversi motivi sono presi in carico dai*

servizi sociali: percorsi di empowerment, misure per l'attivazione e accompagnamento di percorsi imprenditoriali, anche in forma cooperativa, limitatamente agli interventi rivolti alle persone in esecuzione penale interna o esterna”;

CONSIDERATO

- che l'Asse 3 del PON Inclusione “*Sistemi e modelli di intervento sociale*” supporta, in particolare, nell'ambito dell'Obiettivo specifico 9.2 - Azione 9.2.2, le amministrazioni competenti ai diversi livelli di governo nella definizione e diffusione di modelli più efficaci di intervento per le comunità e le persone a rischio di emarginazione - detenuti ed ex detenuti -, anche attraverso azioni di promozione delle attività economiche a contenuto sociale, delle imprese sociali di inserimento lavorativo e l'innovazione sociale;
- che per rispondere a tali finalità e in virtù del proprio mandato istituzionale, il Ministero della Giustizia ha definito, in collaborazione con il Ministero del lavoro e delle Politiche Sociali e con le Regioni, un Programma Generale delle attività definito “*Progetto complesso: Modelli sperimentali di intervento per il lavoro e l'inclusione attiva delle persone in esecuzione penale*” (di seguito “Progetto complesso”) con l'obiettivo di identificare modelli innovativi di intervento per il lavoro e l'inclusione attiva delle persone in esecuzione penale;
- che il Progetto complesso è allegato alla predetta Convenzione di delega del 13 giugno 2018 costituendone parte integrante;
- che ai sensi dell'art. 4 comma 3, lettera a) della citata Convenzione è stata delegata all'Organismo Intermedio “Ministero della Giustizia - Direzione Generale per il coordinamento delle politiche di coesione” la funzione di selezione delle operazioni conformemente ai criteri di selezione approvati dal Comitato di Sorveglianza e alle norme comunitarie e nazionali applicabili;
- che le quattro Regioni beneficiarie coinvolte nella realizzazione del Progetto (Abruzzo, Puglia, Toscana e Sardegna) sono state individuate secondo criteri condivisi da tutte le Regioni in sede di Coordinamento della Commissione Politiche Sociali della Conferenza delle Regioni (seduta del 15 novembre 2017, prot. n. 873.E del 17/11/2017);
- che l'individuazione della Regione Puglia quale capofila del Progetto complesso è stata effettuata a seguito di designazione da parte delle altre Regioni (come da note prot. n. 81 del 23/01/2018 della Regione Toscana; prot. n. 95 del 24/01/2018 della Regione Sardegna; prot. n. 88 del 24/01/2018 della Regione Abruzzo);

- che, con nota prot. n. 1090.E del 31/05/2019, l'Organismo Intermedio ha acquisito la proposta progettuale "*Modello sperimentale di intervento per il lavoro e l'inclusione attiva delle persone in esecuzione penale – Regione Abruzzo*";
- che, sulla base degli esiti delle verifiche svolte in merito alla conformità della proposta progettuale agli obiettivi del Programma, alla normativa applicabile e alle finalità e modalità di intervento rappresentate nel Progetto complesso, l'Organismo Intermedio, con nota prot. n. 1173.U del 07/06/2019, ha trasmesso le proprie osservazioni alla Regione Abruzzo in merito alla proposta presentata;
- che, con nota prot. n. 1195.E del 10/06/2019, la Regione Abruzzo ha trasmesso una nuova versione della proposta progettuale che tiene conto delle osservazioni formulate dall'Organismo Intermedio;
- che con nota prot. n. 1322.E del 20/06/2019, il Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria del Ministero della giustizia ha condiviso la proposta progettuale della Regione Abruzzo;
- che l'Organismo Intermedio, con Decreto Direttoriale prot. m_dg.DGCPC 110.ID del 20/06/2019, ha approvato e ammesso a finanziamento la suddetta proposta progettuale per un importo complessivo pari a euro 750.700,00 a valere sull'Asse 3 "*Sistemi e modelli di intervento sociale*", Obiettivo specifico 9.2 - Azione 9.2.2 del PON Inclusione 2014-2020;
- che con nota prot. n. 4959 del 05/06/2019, l'Autorità di Gestione del PON Inclusione ha approvato la richiesta di proroga al 31 dicembre 2022 del termine previsto per l'attuazione del Progetto complesso, avanzata dall'Organismo Intermedio con nota prot. n. 1052.U del 27/05/2019;

Tutto ciò premesso visto e considerato, le Parti come sopra individuate convengono e stipulano
quanto segue

Articolo 1

Premesse

Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale della presente Convenzione. Fa altresì parte integrante e sostanziale della presente Convenzione la Scheda Progetto (di seguito “Progetto”) approvata con Decreto Direttoriale prot. m_dg.DGCPC 110.ID del 20/06/2019 allegata.

Articolo 2

Oggetto della Convenzione

Con la presente Convenzione vengono disciplinati i rapporti giuridici tra l’Organismo Intermedio Direzione generale per il coordinamento delle politiche di coesione del Ministero della Giustizia e la Regione Abruzzo, individuata ai sensi dell’art. 2 par. 10 del Regolamento (UE) n. 1303/2013 quale Amministrazione Beneficiaria (di seguito anche “Beneficiario”) per l’attuazione del Progetto allegato.

Articolo 3

Termini di attuazione del progetto, durata e importo della Convenzione

Le attività, indicate dettagliatamente nel Progetto, dovranno essere avviate dal Beneficiario, a partire dalla data di sottoscrizione della presente Convenzione, salvo quanto previsto al successivo articolo 13. Il Beneficiario è tenuto a comunicare tempestivamente all’O.I. l’avvio delle attività.

Le azioni del Progetto dovranno essere portate materialmente a termine e completate entro il termine indicato nel Progetto.

Per la realizzazione delle attività, l’importo ammesso a finanziamento è indicato nel Progetto allegato alla presente Convenzione.

Articolo 4

Obblighi in capo al Beneficiario

Per l’attuazione del Progetto allegato alla presente Convenzione, il Beneficiario:

- è responsabile dell’esecuzione integrale del Progetto, della corretta gestione, del rispetto della tempistica prevista dal cronoprogramma di Progetto, degli oneri finanziari ad esso imputati e dallo stesso derivanti;

- deve mettere a disposizione adeguate risorse professionali, tecniche e strumentali per la realizzazione del Progetto;
- deve assicurare, nel corso dell'intero periodo di vigenza della presente Convenzione, i necessari raccordi con l'Organismo Intermedio, impegnandosi ad adeguare i contenuti delle attività ad eventuali indirizzi o a specifiche richieste formulate dall'O.I.;
- deve adottare, ove necessario, proprie procedure interne, assicurando la conformità ai regolamenti comunitari e a quanto indicato nel sistema di gestione e controllo dell'Organismo Intermedio e dell'Autorità di Gestione;
- deve informare tempestivamente l'O.I. in merito a modifiche degli assetti organizzativi che possano avere un impatto sulle procedure di attuazione del Progetto definite nell'ambito del sistema di gestione e controllo;
- deve assicurare il rispetto di tutte le disposizioni previste dalla normativa comunitaria e nazionale in materia di Fondi Strutturali e di Investimento Europei e, in particolare, del Regolamento (UE) n. 1303/2013, del Regolamento (UE) n. 1304/2013 e delle successive modifiche e integrazioni ad essi apportate;
- deve garantire che le procedure di selezione e/o attuazione degli interventi, da realizzare nell'ambito del Progetto, siano conformi a quanto definito nel documento "Metodologia e criteri di selezione delle operazioni" del PON Inclusione, approvato dal Comitato di Sorveglianza il 28 maggio 2015, nelle sue successive versioni adottate, oltre che nelle norme comunitarie e nazionali applicabili per l'intero periodo di programmazione;
- deve garantire, nel caso in cui si faccia ricorso, nelle procedure di appalto, al criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, di fissare come parametro prezzo un peso che oscillerà tra il 20% al 30% in linea con quanto definito nel citato documento "*Metodologia e criteri di selezione delle operazioni*";
- deve rispettare le norme in materia di spese ammissibili previste dal D.P.R. n. 22 del 5 febbraio 2018, dai dispositivi attuativi emanati dal Ministero del Lavoro e dalle ulteriori indicazioni fornite dall'Autorità di Gestione/Organismo Intermedio;
- deve assicurare il rispetto dei principi orizzontali – sviluppo sostenibile, pari opportunità e non discriminazione, parità tra uomini e donne – e osservare la normativa europea e nazionale di riferimento, in particolare in materia di appalti pubblici, aiuti di stato (ove pertinente), e norme ambientali;
- deve rispettare, in caso di ricorso diretto ad esperti esterni all'Amministrazione, la conformità alla pertinente disciplina comunitaria e nazionale, nonché alle eventuali specifiche circolari/disciplinari che potranno essere adottati dall'AdG e dall'O.I.;

- è responsabile della predisposizione, della raccolta, della corretta conservazione e dell'invio degli atti, dei documenti e delle informazioni richieste dall'Organismo Intermedio, attività che non potrà delegare in alcun modo ad altri soggetti;
- deve garantire il mantenimento di un sistema di contabilità separata e una codificazione contabile adeguata per tutte le relative transazioni;
- deve adottare il sistema informativo del Programma, istituito in conformità all'articolo 125, paragrafo 2 del Reg. (UE) n. 1303/2013 e all'Allegato III "Elenco dei dati da registrare e conservare in formato elettronico nell'ambito del sistema di sorveglianza" del Reg. (UE) n. 480/2014, messo a disposizione dall'AdG, per raccogliere, registrare e archiviare in formato elettronico i dati per ciascuna operazione necessari per la sorveglianza, la valutazione, la gestione finanziaria, la verifica e l'audit, compresi, se del caso, i dati sui singoli partecipanti alle operazioni e una ripartizione dei dati relativi agli indicatori di genere, quando richiesto, tenendo conto delle indicazioni che verranno fornite dall'AdG per il tramite dell'O.I.;
- deve garantire la correttezza, l'affidabilità e la congruenza dei dati di monitoraggio finanziario, fisico e procedurale, rispetto agli indicatori previsti nel PON e nel Progetto, nel rispetto delle indicazioni che saranno fornite dall'AdG per il tramite dell'O.I.;
- deve gestire, predisporre e presentare, con cadenza trimestrale, le domande di rimborso, finalizzate alla rendicontazione di tutti i costi del Progetto, caricando a sistema tutta la documentazione necessaria a comprovare le spese e le attività realizzate;
- deve trasmettere, con cadenza trimestrale od ogni qualvolta lo richieda l'O.I., le previsioni relative alle spese sostenute per l'anno in corso e per quello successivo, al fine di monitorare l'avanzamento della spesa e porre in essere le necessarie misure per evitare il disimpegno automatico e osservare l'adempimento di cui al Titolo II del Reg. (CE) n. 1303/2013;
- deve contribuire al raggiungimento dei target intermedi e finali fissati nel quadro di riferimento dell'efficacia dell'attuazione del PON Inclusione;
- deve garantire, anche attraverso la trasmissione di relazioni trimestrali sullo stato di avanzamento del Progetto, che l'O.I. riceva tutte le informazioni necessarie, relative alle linee di attività per l'elaborazione delle relazioni di attuazione annuali e finali di cui all'articolo 50 del Regolamento (UE) n. 1303/2013, nonché qualsiasi altra informazione eventualmente richiesta;
- deve garantire una tempestiva informazione agli organi preposti, all'Organismo Intermedio, all'Autorità di Gestione, all'Autorità di Audit e all'Autorità di Certificazione sull'avvio e sull'andamento di eventuali procedimenti giudiziari in sede civile, penale e/o amministrativa che dovessero interessare il Progetto;

- deve comunicare all'O.I., entro il mese successivo al termine di ogni trimestre, le irregolarità e le frodi eventualmente riscontrate e adottare le misure necessarie nel rispetto delle procedure definite dall'Autorità di Gestione e delle disposizioni regolamentari;
- deve assicurare la necessaria collaborazione nello svolgimento dei controlli da parte dell'Organismo Intermedio, dell'Autorità di Gestione e/o di altri organismi nazionali ed europei competenti, rendendo disponibile, su richiesta, tutte le informazioni e la documentazione relativa alla realizzazione degli interventi;
- deve conservare e garantire la disponibilità di tutta la documentazione inerente l'attuazione del Progetto nel rispetto delle disposizioni dell'art. 140 del Regolamento (UE) n.1303/2013;
- deve garantire, anche da parte degli eventuali soggetti attuatori del Progetto, il rispetto degli obblighi in materia di informazione e pubblicità previsti dal Regolamento (UE) n. 1303/2013;
- deve partecipare, ove richiesto, al Comitato di Sorveglianza o ad altre riunioni convocate dall'AdG o dall'O.I.;
- deve collaborare all'espletamento di ogni altro onere ed adempimento previsto a carico dell'Autorità di Gestione/Organismo Intermedio dalla normativa europea in vigore, per l'intera durata della presente Convenzione.

Articolo 5

Obblighi in capo all'Organismo Intermedio

La Direzione generale per il coordinamento delle politiche di coesione del Ministero della Giustizia, in qualità di Organismo Intermedio, si impegna nei confronti del Beneficiario a:

- garantire che il Beneficiario riceva tutte le informazioni pertinenti per l'esecuzione dei compiti previsti e per l'attuazione degli interventi, e, in particolare, a fornire tutte le informazioni riguardanti il sistema di gestione e controllo, comprensivo delle piste di controllo e della relativa manualistica, quale:
 - Manuale delle procedure dell'Autorità di Gestione e dell'Organismo Intermedio;
 - Manuale per i Beneficiari;
 - Manuale per l'utilizzo del sistema gestionale informativo SIGMA Inclusione;
 - Linee guida sulla comunicazione, secondo quanto stabilito dall'Allegato XII del Regolamento (UE) n. 1303/2013;
- garantire le interlocuzioni con l'Autorità di Gestione in merito all'utilizzo di un sistema informatizzato per la raccolta dei dati di ciascun intervento e delle informazioni necessarie alla gestione finanziaria, alle verifiche, agli audit, alla sorveglianza e alla valutazione, verificandone la corretta implementazione;

- informare il Beneficiario dell'inclusione del finanziamento nell'elenco delle operazioni e fornirgli informazioni e strumenti di comunicazione di supporto nel rispetto di quanto previsto dai regolamenti comunitari;
- fornire al Beneficiario tutte le informazioni relative ai lavori del Comitato di Sorveglianza del Programma;
- informare il Beneficiario in merito ad eventuali incongruenze e possibili irregolarità riscontrate nel corso dell'attuazione del Programma che possano avere ripercussioni sugli interventi gestiti dallo stesso;
- attuare, in collaborazione con il Beneficiario, le iniziative in materia di informazione e pubblicità previste all'art. 115 del Regolamento (UE) n. 1303/2013;
- assicurare al Beneficiario il supporto necessario a consentire l'applicazione tempestiva e conforme delle procedure previste dalla vigente normativa UE e nazionale per gli interventi FSE;
- assolvere ad ogni altro onere ed adempimento, previsto a carico dell'O.I., dalla normativa europea in vigore, per tutta la durata della presente Convenzione

Articolo 6

Circuito finanziario e modalità di liquidazione

L'importo ammesso a finanziamento, riportato nel Progetto e pari ad euro 750.700,00 allegato alla presente Convenzione, sarà corrisposto al Beneficiario, previo accertamento della disponibilità di cassa, secondo le seguenti modalità:

- a) erogazione a titolo di anticipo di un importo pari al 15 % del finanziamento complessivo assegnato, a seguito di comunicazione del Beneficiario indicante l'effettivo avvio delle attività;
- b) erogazione delle successive *tranches* di finanziamento con cadenza trimestrale (e scadenza a fine marzo, giugno, settembre, dicembre), previa presentazione, da parte del Beneficiario, delle relative Domande di rimborso complete della prescritta documentazione di rendicontazione delle spese/attività, nonché di relazione intermedia descrittiva delle attività svolte nel periodo di riferimento e, comunque, a seguito di positiva verifica *on desk* della documentazione trasmessa dal Beneficiario; quale che sia l'avanzamento delle attività e, quindi, del processo di maturazione dei relativi contributi, l'importo totale di tali ulteriori tranche di finanziamento non potrà in ogni caso superare il 75 % del contributo assegnato che, sommato al 15% dell'anticipo, consentirà di ricevere in corso d'opera un importo non superiore al 90% del contributo complessivo ammesso a finanziamento;

- c) il saldo finale verrà corrisposto nella misura che risulterà di competenza a seguito della verifica amministrativo-contabile, a conclusione delle attività e dietro presentazione della domanda di rimborso finale, completa di rendicontazione finale delle spese e della relazione finale sulle attività realizzate. La domanda di rimborso finale dovrà essere presentata dal Beneficiario entro sessanta giorni dalla data di completamento delle attività progettuali e comunque non oltre il 31 maggio 2023.

I pagamenti al Beneficiario, sia per la quota comunitaria che per la quota nazionale, sono effettuati dall'AdG, tramite la contabilità speciale di Tesoreria intestata alla DG per l'inclusione e le politiche sociali, ai sensi del Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 30/5/2014, mediante il sistema informativo del Ministero dell'Economia e delle Finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato - Ispettorato Generale per i Rapporti Finanziari con l'Unione Europea (IGRUE).

A tal fine il Beneficiario presenta le domande di rimborso all'Organismo Intermedio che, previo espletamento dei controlli di I livello di cui al successivo articolo 7, predispone la disposizione di pagamento (DP), per il successivo invio all'AdG del PON Inclusione attraverso il sistema IGRUE. Quest'ultima procede alla predisposizione dell'ordine prelievo fondi (OPF) da sottoporre al proprio Responsabile della contabilità speciale e alla successiva autorizzazione a pagare alla Banca d'Italia. Per il tramite sistema informativo IGRUE, l'O.I. riceve la comunicazione di avvenuto pagamento da parte della Banca d'Italia, con il relativo numero e data della quietanza.

Il contributo è liquidato in *tranches* con accredito sul conto di tesoreria Banca D'Italia, sez. prov.le di L'Aquila n. IBAN IT13T0100003245401300031195.

L'O.I. renderà noto al Beneficiario i casi in cui l'Autorità di Gestione, per esigenze legate alla gestione finanziaria dell'intervento, richiederà la presentazione di Domande di rimborso in momenti diversi da quelli sopra richiamati identificando scadenze ulteriori.

Articolo 7

Rendicontazione delle spese e controlli

Il rendiconto delle spese sostenute per l'attuazione del Progetto deve essere presentato nel rispetto delle regole indicate nel "Manuale del Beneficiario" e secondo quanto disposto nel "Manuale per l'utilizzo del sistema gestionale informativo SIGMA Inclusione".

Ai fini dell'erogazione del rimborso, il Beneficiario dovrà presentare all'O.I. Domande di rimborso, contenenti il riepilogo delle spese/attività realizzate, ai sensi dell'art.125 del Reg. (UE) 1303/2013.

Le spese dichiarate nelle domande di rimborso dovranno corrispondere alle spese indicate all'art. 13 del Regolamento (UE) 1304/2013 come ammissibili, nonché a quanto previsto dal D.P.R. n. 22 del 5 febbraio 2018 e, nelle more della definizione della nuova circolare ministeriale, a quanto previsto dalla Circolare n.2 del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali del 2 febbraio 2009. Tutti i documenti dovranno essere inseriti nel sistema informativo SIGMA Inclusiones reso disponibile dall'Autorità di Gestione.

Il Nucleo Trasversale per i Controlli di I Livello (Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria – Ministero della Giustizia) procederà allo svolgimento del controllo on desk delle domande di rimborso prevenute e della documentazione inserita sul sistema informativo SIGMA Inclusiones. I rimborsi al Beneficiario sono subordinati all'esito positivo del controllo svolto dal Nucleo Trasversale.

Qualora la relativa Domanda di rimborso risultasse incompleta e/o la documentazione allegata incompleta o mancante, o nel caso di mancata esibizione della documentazione richiesta nel corso della verifica amministrativo-contabile, l'espletamento delle verifiche si intende sospeso fino a quando non perverranno i chiarimenti, le integrazioni e/o i documenti richiesti. Rimane ferma la possibilità per l'O.I. di riconoscere la spesa ammissibile con riferimento alle parti per le quali la documentazione risultasse completa e la facoltà per il Beneficiario di presentare successivamente la documentazione completa, comprensiva delle integrazioni richieste, con riferimento alle spese per le quali le verifiche sono state sospese. In ogni caso il Beneficiario dovrà inviare nei termini indicati dall'O.I. i chiarimenti, le integrazioni e/o la documentazione richiesta, pena la definitività del mancato riconoscimento delle spese e delle decurtazioni operate. Sono fatti salvi i casi di forza maggiore e legittimo impedimento.

Successivamente alla verifica *on desk*, attraverso una metodologia campionaria, saranno effettuati, da parte del Nucleo Trasversale per i Controlli di I Livello, le verifiche amministrativo-contabili e ogni altro controllo ai sensi della normativa europea e nazionale applicabile.

All'esito della verifica amministrativo-contabile a saldo, l'O.I. procederà alla notifica di decisione definitiva sulla valutazione dei risultati di Progetto e la relativa congruità delle spese sostenute/attività realizzate e alla liquidazione del saldo.

I pagamenti saranno costituiti da due quote, comunitaria e nazionale, e potranno essere subordinati all'accreditamento della quota comunitaria sul Fondo di Rotazione da parte della Commissione Europea. L'Organismo Intermedio non potrà, pertanto, essere ritenuto responsabile degli eventuali ritardi nella liquidazione, che potrebbero verificarsi a causa della mancanza di disponibilità dei sopraccitati fondi.

Le somme richieste dal Beneficiario non dovranno superare il contributo previsto dalla presente Convenzione. Inoltre, il Beneficiario si impegna a comunicare tempestivamente all'O.I. le

economie eventualmente sopravvenute. Il Beneficiario non potrà utilizzare le predette economie in assenza di formale approvazione dello stesso Organismo Intermedio.

Il Beneficiario assicura che tutti i documenti giustificativi relativi alle spese del Progetto saranno tenuti a disposizione dell'O.I., dell'Autorità di Gestione, della Commissione Europea e della Corte dei Conti nel rispetto dei vincoli stabiliti dall'art. 140 del Reg. (UE) 1303/2013 e dalla normativa nazionale.

I documenti progettuali devono essere conservati sotto forma di originali o di copie autenticate su supporti cartacei e/o informatici che ne garantiscano l'adeguata conservazione e l'immediata intelligibilità.

Articolo 8

Irregolarità e sanzioni

Se a seguito dei controlli saranno accertate delle irregolarità sanabili, al Beneficiario sarà richiesto di fornire chiarimenti e/o integrazioni, atti a sanare le criticità riscontrate. Laddove il Beneficiario non provveda nei tempi stabiliti dal sistema di gestione e controllo del Programma, sarà facoltà dell'O.I. procedere alla decurtazione degli importi oggetto di rilievo, nonché adottare provvedimenti alternativi che, nei casi più gravi, potranno comportare anche la risoluzione della Convenzione con conseguente revoca del finanziamento e recupero di eventuali somme già erogate, salvo la possibilità di richiedere il risarcimento del danno subito dall'O.I.

L'O.I. può revocare in tutto o in parte il contributo nel rispetto del principio di proporzionalità in relazione alla gravità dell'inadempimento, nel caso di:

- a) rifiuto di collaborare, nell'ambito dei controlli, alle visite ispettive;
- b) interruzione o modifica, non previamente autorizzata, del Progetto finanziato;
- c) inadempienza nell'attività di reporting (relazioni intermedie e finali) e/o di monitoraggio e di rendicontazione delle spese (ivi incluso il caricamento sul sistema informativo dei giustificativi di spesa e delle relative relazioni sull'attività svolta), sia sotto il profilo del mancato invio che della non conformità della documentazione alle previsioni della presente Convenzione;
- d) irregolarità contabili accertate in sede di controllo della rendicontazione o emerse in sede di controlli ispettivi;
- e) recesso non giustificato del Beneficiario dalla presente Convenzione;
- f) mancato rispetto delle regole di informazione pubblicità.

Nel caso in cui una somma erogata al Beneficiario debba essere recuperata, lo stesso si impegna a restituire la somma in questione nel termine concesso dall'O.I.

Se la disposizione di recupero non è onorata nei tempi previsti, alla somma saranno aggiunti gli interessi legali. Gli interessi sul ritardato rimborso saranno riferiti al periodo tra la data ultima prevista per il rimborso e la data in cui l'O.I. riceve il completo trasferimento della somma dovuta. Ogni rimborso anche parziale verrà imputato prioritariamente a copertura prima degli interessi e, successivamente, della sorte capitale dovuta.

Se i rimborsi non sono stati effettuati nel tempo fissato, le somme da restituire all'O.I. potranno essere recuperate tramite compensazione diretta con le somme ancora dovute al Beneficiario, dopo averlo informato, tramite lettera raccomandata A/R o via PEC.

Resta inteso che, qualora intervengano ragioni di interesse pubblico che non consentano di differire il recupero delle somme alla scadenza del termine concesso, l'O.I. potrà provvedere al recupero immediato, tramite compensazione diretta.

In ogni caso, qualora in sede di realizzazione del Progetto si riscontrino significativi disallineamenti nell'avanzamento finanziario della spesa o nei risultati previsti, l'O.I. sin d'ora si riserva la facoltà di adottare ogni provvedimento utile ad assicurare l'efficacia e l'efficienza delle iniziative, ivi inclusa la rimodulazione del budget e delle attività progettuali.

L'eventuale disimpegno delle risorse del Programma previsto dall'art. 136 del Reg. (UE) 1303/2013 o la mancata assegnazione della riserva di efficacia dell'attuazione ex art. 20 e ss del Reg. (UE) 1303/2013, può comportare la proporzionale riduzione delle risorse relative ai progetti che non hanno raggiunto i target di spesa secondo i cronoprogrammi dichiarati e approvati.

Articolo 9

Recesso

L'Organismo Intermedio potrà recedere in qualunque momento dagli impegni assunti con la presente Convenzione nei confronti del Beneficiario qualora nel corso di svolgimento delle attività intervengano fatti o provvedimenti che modifichino sostanzialmente la situazione esistente all'atto della stipula della presente Convenzione o ne rendano oggettivamente impossibile la conduzione a termine.

È fatta salva la possibilità da parte dell'O.I. di riconoscere al Beneficiario le spese effettivamente sostenute prima della comunicazione del recesso da parte dell'O.I, qualora tali spese soddisfino tutte le seguenti condizioni:

- siano rendicontate dal Beneficiario, secondo le modalità definite all'art. 7 della presente Convenzione, entro 60 giorni dalla comunicazione del recesso da parte dell'O.I;
- siano verificate con esito positivo dal controllo di I livello dell'O.I;
- abbiano effettivamente concorso alla produzione di output e al conseguimento di risultati definiti nel progetto.

Nei casi di interruzione del Progetto, unicamente per cause di forza maggiore non imputabili al Beneficiario, l'OI, a seguito delle opportune valutazioni, erogherà il contributo spettante commisurato ai costi sostenuti e ritenuti ammissibili.

Articolo 10

Variazioni del Progetto

Il Beneficiario può proporre modifiche del Progetto che dovranno essere accolte con autorizzazione scritta dell'Organismo Intermedio.

L'Organismo Intermedio si riserva la facoltà di non riconoscere ovvero di non approvare spese relative a variazioni delle attività del Progetto non autorizzate.

L'Organismo Intermedio concorda con il Beneficiario eventuali modifiche del Progetto che dovessero rendersi necessarie ai fini del raggiungimento degli obiettivi del Programma.

Le modifiche del Progetto non comportano alcuna revisione della presente Convenzione.

Articolo 11

Pubblicizzazione del contributo del Fondo Sociale Europeo

Le Parti, per tutti i materiali e i prodotti di cui alla presente Convenzione, devono attenersi alle vigenti disposizioni europee in tema di informazione e pubblicità contenute nel Reg. (UE) n. 1303/2013 - Allegato XII - punto 2.2. "Responsabilità dei beneficiari" e nel Regolamento di esecuzione (UE) n. 821/2014 della Commissione, nonché alle ulteriori indicazioni per la pubblicità e la comunicazione degli interventi finanziati dal PON Inclusione 2014-2020 pubblicati sul sito del programma al seguente link: <http://www.lavoro.gov.it/temi-e-priorita/europa-e-fondi-europei/focus-on/pon-Inclusione/Pagine/Comunicazione-e-identita-visiva.aspx>.

In particolare, le Parti assicurano che qualsiasi documento relativo al Progetto contenga una dichiarazione da cui risulti che il Progetto è stato finanziato dal Fondo Sociale Europeo.

Articolo 12

Privacy

Le Parti si impegnano ad osservare quanto disposto dalla normativa vigente in materia di protezione dei dati personali acquisiti e/o utilizzati per lo svolgimento delle attività previste dalla presente Convenzione.

I dati personali saranno trattati da ciascuna Parte in qualità di Titolare autonomo del trattamento esclusivamente per (i) l'esecuzione di quanto stabilito dalla presente Convenzione; (ii) per le correnti finalità amministrativo-contabile; (iii) per assolvere a tutti i requisiti normativi cogenti.

Il trattamento dei dati personali sarà eseguito mediante idonei strumenti cartacei e/o elettronici, con logiche strettamente correlate alle finalità stesse, in grado di garantire la sicurezza, la segretezza e la confidenzialità degli stessi.

Ai fini delle necessarie verifiche relative al processo di rendicontazione previste dalla normativa comunitaria relativa alla programmazione del FSE 2014-2020, il Ministero della Giustizia tratterà i dati personali per identificare in maniera univoca i soggetti di cui la Regione Abruzzo chiederà il rimborso delle spese nell'ambito del progetto.

Articolo 13

Efficacia

La presente Convenzione è efficace per le Parti dalla data di registrazione da parte dei competenti organi di controllo.

Nessuna spesa potrà essere riconosciuta al Beneficiario per le attività avviate prima della formalizzazione dell'esito dei suddetti controlli nel caso in cui gli stessi abbiano esito negativo.

La presente Convenzione ha efficacia, salvo ipotesi di revoca totale o parziale per giustificati motivi, fino ad esaurimento di tutti gli effetti giuridici ed economici relativi alla programmazione del Fondo Sociale Europeo 2014 – 2020.

Articolo 14

Tentativo di conciliazione e Foro esclusivo

Per ogni controversia che possa insorgere in ordine alla efficacia, validità, interpretazione, esecuzione o risoluzione della presente Convenzione, dopo un preliminare tentativo di soluzione in via conciliativa, sarà competente in via esclusiva il Foro di Roma.

Articolo 15

Disposizioni finali

Per quanto non previsto dalla presente Convenzione si rinvia alle norme comunitarie e nazionali di riferimento.

Firme

Organismo Intermedio
Ministero della Giustizia
Direzione Generale per il coordinamento del
politiche di coesione

Il Beneficiario
Regione Abruzzo
Dipartimento della Presidenza e Rapporti con l'Europa
Dott.ssa Emanuela Grimaldi

Allegato: Scheda Progetto “*Modello sperimentale di intervento per il lavoro e l’inclusione attiva delle persone in esecuzione penale – Regione Abruzzo*”